

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani
Herausgeber: Pro Grigioni Italiano
Band: 65 (1996)
Heft: 3

Artikel: La Carta dei cinque sigilli del 4 agosto 1496
Autor: Santi, Cesare
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-50332>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 15.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

La Carta dei cinque sigilli del 4 agosto 1496


Il 4 agosto 1496 Gian Giacomo TRIVULZIO, conte di Mesocco e Signore della Mesolcina, stringeva un'alleanza con le Tre Leghe, entrando con le sue genti di Mesolcina e di Calanca nella Lega Grigia. Con ciò questa Lega, detta anche Superiore, ebbe il suo assetto definitivo. Il Moesano fu infatti l'ottavo e ultimo Comungrande di detta Lega. Già il 23 aprile 1480 i due comuni altomesolcinesi di Mesocco e di Soazza erano entrati, motu proprio, a far parte della Lega Grigia. Si vedano i giornali dell'estate 1980 e in particolare il numero speciale dei «Quaderni Grigionitaliani» del mese di luglio 1980, interamente dedicato al 500° anniversario dell'entrata di Mesocco e Soazza nella Lega Grigia.

L'atto ufficiale dell'adesione fatta il 4 agosto 1496, scritto in tedesco su pergamena, è oggi conservato nell'Archivio cantonale di Coira (segnatura A I/3b Nr. 60). Il testo venne pubblicato nell'«Anzeiger für Schweizerische Geschichte» di Soletta nel 1873, n. 3, pag. 322-25 e poi nell'Annuario della Società Storica Grigione, n. 12, Coira, 1883, da Constanz JECKLIN (Urkunden zur Verfassungsgeschichte Graubündens). Balsler PUORGER trattò l'argomento in «Der Anschluss der Mesolcina an Graubünden 1400-1500», pubblicato nell'Annuario della Società Storica Grigione del 1917, che venne poi tradotto in italiano e pubblicato a Roveredo nel 1918 con il titolo «Come la Mesolcina venne incorporata al Canton Grigioni 1400-1500».

Nell'Archivio trivulziano a Milano sono conservate le traduzioni in latino e in italiano. La traduzione in italiano, secondo Emilio MOTTA, è della prima metà del Cinquecento, probabilmente fatta quando era ancora vivente Gian Giacomo TRIVULZIO. L'attergazione di questa versione italiana è «Copia de la Carta de li cinque sigili la quale si ritrova in Jant – La Leanza facta per la Magnifica Ligha Grixia 1496». La traduzione latina all'Archivio trivulziano è intitolata «Confederatorum dominorum et comunitatum infrascriptorum». Una copia latina si trovava pure nel libro della zecca di Roveredo, a pagina 44, libro oggi andato smarrito.

La Carta dei cinque sigilli è molto importante, poiché sancisce definitivamente l'appartenenza del Moesano alle Tre Leghe. Questi cinque secoli assieme dapprima alle Tre Leghe e in seguito al Cantone dei Grigioni, a parità di diritti ma anche di doveri, hanno senza ombra di dubbio segnato indelebilmente il nostro destino storico e politico.

Presento qui di seguito il testo originale tedesco trascritto e pubblicato da Constanz JECKLIN, con a fronte la traduzione italiana del primo Cinquecento. Per maggior comprensione del lettore, pubblico pure una mia traduzione in italiano moderno.



La «Carta dei 5 sigilli» del 4 agosto 1496 [fotografia Arch. Cant., Coira]

Hans Jakob Trivulzio, Graf von Misox, wird mit seinen Misoxerbesitzungen in den Oberrn Bund aufgenommen – 1496, 4. August

Wir hainrich von gottes gnaden bischoff zuo Chur etc., ain hopther im oberrn pund Churwahlen der erkouften herschaft halb von Sax, und wir Johans, apt des würdigen gotzhus zuo tissentis, Und ich Cuonradin von Marmels zuo Rotzüns, baid hoptern des obcmelten punds, und ich gili von Mundt zuo löwenberg, der zit landtrichter, und wir vögt, rät, amptlüt und gantz gmainden gmainlich aller orten des obgenanten punds ains tails: und wir iohans iacob von triwultz, ritte, grauf zuo masax und her zuo museltzina etc. anders tails: vergähent und tuond kund allermenlichem mit urkund und kraft dis gegenwürtigen briefs für uns und alle unser erben und nachkommen, die wir hierzuo vestenklich verbinden, das das wir ainer Stäten, ewigen, yemerwäredn pundnus früntlich und gütllich durch merer Sicherhait, durch schirm und behaltus unser landen und lüten, eren und guotes über ain kome sind mit guotem willen, wolbedachtem muote, volkomen rate und zitiger vorbetrachtung, in mas und form, wie hier nach folgt, dem ist also:

(1) Item des ersten, das der obgenante her hans iacob obcmelt graf zuo masax zuo dem obcmelten oberrn pund mit allen den sinen in museltzina, was von belletzer gebiet und dem bach ob lugmin her uff ist gegen masax, gar nütz usgenomen, verpflichtet und verbunden haut ainer ewigen pundnus zuo ewigen ziten, er und sin erben und nachkommen, die sinen obcmelt in museltzina und all ir erben und nachko-

Gian Giacomo Trivulzio, Conte di Mesocco, viene accolto coi suoi possedimenti mesolcinesi nella Lega Superiore – 1496, 4 agosto

Noij Henricho per la Dio gratia epischopo curiense e Capo ne la Ligha di sopra in Curavaldia per causa de la Signoria comprata da Sacho et Noij Giovane abbate di degno laudo di Dio da Monasterio et io Coradino da marmelle de Rozuneo tutti duoj principalli signori de la prefatta Lianza et io Giullio di Monte de Lauenbergo al presente Landrichter et noy Advocati, officiali, consilgieri et tutte le Comunitade generalmente di tutti li luochi della prefatta Ligha per una parte et noij Giovan Jacobo triultio Cavaliere Conte di Misocho et signore in Valle Mexollzina per l'altra parte confessiamo et facciamo fede pubblicamente, con fede et vigore della detta littera per noij et tutti nostri heredi et successori, quali noij qui validamente colligamo, che noy una firma perpetua durabile Confidderatione amicabilemente et bonamente per più sigurezza deffensione et Conservatione delli nostri paesi gente honore e beni si siamo comunati con buona volontade et bene considerato animo omnimodo Consiglio et matura consideratione in modo et forma come qui sotto si contiene:

(1) et per la prima et così Item per la prima che il prefatto signore Giovan Jacobo (prenominato Conte di Misocho) alla prefatta Lianza con tutti li suoi di Mesolcina dala plebe di Bellinzona, dal Rialle sopra di Lugmino susso verso Misocho totalmente niente escluso obbligato et collegatto havemo a una perpetua leanza in perpetuarij tempi lui suoi heredi et sucesori ad una con il Castello paese et gente

men, mit sampt dem schlos und der vesti masax, ouch dem palasch und andern sinen schlössern ouch landen und lüten im obcmelten tal, in aller wis und mas, wie der alt pundbrief im obcmelten obern pund wiset und in allen rechten, wie wir obgenante hern und gmainden lut des selben pundbriefs zuo enandern verbunden und verpflichtet sind, gar nutz usgenommen, den der obgenante her hans iacob, grauf zuo masax, mit sampt den sinen im obgenanten masaxer tal och gelopt und geschworn hand mit uffgehepten henden gelert und liplich zuo gott und den hailgen, für sy und aller ir erben und nachkomen, solchen obcmelten pund und was dar in vergriffen ist stät, fest und trülich zuo halten an all gefärd.

(2) Item es ist hierhin ouch bedingt und luter abgeredt, wan ain her von masax von tod abgan wurd, das gott durch sin militikait lang wenden wöll, als dan sollen allwägen sin erben und nachkomen, wölche die obgenante herschaft zuo masax und museltzina innämen und besitzen wölln, disen obcmelten pund von ersten zuo schweren und zuo loben schuldig sin, und ouch wan ander örter und gmainden im obcmelten pund den pund inhalt des pundbriefs ernüwren und schweren, söllent di obgenanten hern von masax und all ir erben und nachkomen mit den iren im obcmelten tal museltzina allenthalben ietlichmal zuo schweren schuldig sin, so dik das zuo schulden kumpt an all gefärd.

(3) Item es ist och bedingt und luter abgeredt, das der obgenante her von masax und all sin erben und nachkomen das schlos und vesti masax und den palasch wol versorgt haben söllent mit guoten

nella prefatta valle in ogni guisa et forma come ne la carta de la Lianza o sia parte ne la prefatta Ligha di sopra declara et in ogni ragione come noy prefatti signori et Comunitade, secondo il tenore della suddetta carta di Lianza insiema collegati et conffederati siamo al postutto niente exceptuatto, perché il prefatto signore Jo. Jacobo Conte di Misocho ad una con li suoy della prefatta Valle Mexolzina hano atestato et giurato con le mani levatte corporalmente a Dio et alli Sancti per loro et tutti di lor heredi et successori tal prefatta Lianza et ciò che in essa si contiene haver ratto firmo et valido et fidelmente di mantenere senza alchuna contradicione.

(2) Item è anchora qui dentro convenuto et claramente spazificato che quando uno Signore di Mesocho anderà di questa presente vitta la quale cosa Dio per la sua humanità voglia lungamente divertire. Cioè debiano sempre suoiij heredi et sucessori quali la prefatta signoria da Mesocho tenerano et posedarano vogliano la prefatta lianza prinzipalmente esser debitori et giurare et laudare et anchora quando altri Luoghi et Comunitade della prefatta Ligha la lianza secondo il tenore della Carta della parte renovare et giurare. Debano anche li prefatti signori di Misocho ed ogni loro herede et successori con il lor nella prefatta valle Mexolzina in accaduno luoch et accaduna volta esser debitori di giurare ogni volta accaderà et sarà di bisogno senza alcuna contradicione.

(3) Idem è anchora convenutto et spizificato che il prefatto signore da Misocho et ogni suoiij heredi et sucessori il castello et fortezza a Misocho et palazo debano avere bene proviste con buone artellarie

büchsen und guotem geschütz und allem, so darzuo notdurftig ist zuo der wer zuo bruchen, das selbig geschütz alles sol er öch die hern und gmainden im obcmelten obern pund churwahlen in allen iren kriegen und zuo aller ir notdurft da und an andern enden bruchen lassen zuo ir wer und notdurft allenthalben, wan sy des begern, und des glichen die obgenanten schlösser masax und palasch söllen ouch zuo ewigen ziten des obcmelten obern punds in churwahlen offenhüser sin zuo aller ir notdurft ungefarlich; und des glichen söllent dan öch darwider die obgenanten heren und gmainden des obgenanten obern punds in churwahlen allwägen ouch schuldig sin der obgenanten hern von masax schlösser öch land und lüt allenthalben im obcmelten tal museltzina wie obgeschriben stat zuo schützen, schirmen und behalten, als sich selbs glich, nach lut des alten pundbriefs ungefarlich.

(4) Item ist öch bedingt, wan die obgenanten heren und gmainden im obcmelten obern pund der obgenanten hern von masax büchsen und geschütz, wie obcmelt ist, witer bruchen wöltend, dan in der hern von masax dienst oder notdurft, das mugend sy allwägen wol tuon, doch das die allwägen gantz oder brochen wider an ir statt geantwürt wärdent söllen.

(5) Item die obgenanten hern von masax söllent öch allwägen bewarnet sin in iren schlössern an obcmelten enden mit etwie vil kuorns, ob das notdurftig wurd, dem pund zuo trost, doch umb ain glichen kouf zuo bezaln ungefarlich.

(6) Item es ist öch bedingt, ob die obgemelten hern von masax yemer dehainem fürsten oder heren dienen wurdent, söllent

pollvere balle monitione et ogni altra materie a tal cosa necessarie da doperare in deffensione e le artillerie deba anchora lui menarle per tutto li signori et comunitade ne la prefatta Ligha di Sopra in Curevalda cassa aperta ad ogni loro bisogno senza contradicione alchuna et per il contrario similmente anchora la prefatta Ligha di sopra in Curevalden esser debitore sempre il prefatto signore da Mesocho Castelli pallazi, paesi et genti in qualunque luochone la prefatta Valle Mexolzina come di sopra sta scritto deffendere et guarentare et conservare come se stessi parimenti secondo il tenore della Carta.

(4) Item è ancora convenutto che quando li prefatti signori et comunitade nella prefatta Ligha di sopra richiedere volessino dal prefatto signore da Misocho la artilleria et munitione come di sopra sta scritto più che al servizio del prefatto signore da Misocho, overo necessitade pono questo bene fare però totalmente adoperate ritornare, e consignare al suo loco.

(5) Debano anchora prefatti signori da Misocho mantenere provisti di loro castelli et pallazi ne li prefatti confini con sufficiente grano el bisogno de la Ligha sel bisognasse per subsidio però da essere pagato ad egualle precio senza nissuna fraude.

(6) Item è anchora convenuto che accadendo che li prefatti Signori da Misocho per sorte volessino ad alcuni prìncipi e

sy allwägen im dienst disen obcmelten pund vorbehalten.

(7) Item die obcmelten hern von masax und all ir erben söllent ouch sölch obcmelt herschaft in museltzina mit allen iren schlössern, landen und lüten allwägen an irem stammen behalten, die wäder versetzen, verkoufen, noch in dehain wäg verberhandeln an der obcmelten hern räten und gmainden im obcmelten pund oder ir erben und nachkomen wissen und willen.

(8) Item der obgenanten hern von masax lüt im museltzina allenthalben söllent ouch nu von hin landschnitz zuo geben schuldig sin nach anzal, glich wie ander gmainden und örter im obcmelten pund.

(9) Item wie erstgenanter byschoff hainrich zuo Chur, etc., des glichen wir iohans apt zuo tisentis und cuonradin von marmels zuo Rotzüns, all dry hophthern im obcmelten obern pund, und ich Gili von mund landtrichter, habent uns und unsern nachkomen und erben in diser pundnus vorbehalten das hailig römsch rich und alle die pflicht, gelüpt und aid, so wir schuldig sind;

(10) und dis alles zuo warem offen urkund und stäter, vester sicherhait aller obgeschriben stucken und artikeln, so hand wir obgenanter hainrich, byschoff zuo chur etc., unser secret für uns und die unsern im obcmelten obern pund, und wir obgenanter iohans, apt zuo tisentis, und cuonradin von marmels zuo Rotzüns ouch unser insigel für uns und die unsern, und wir iohans iacob grafe zuo masax unser insigel für uns und die unsern im obcmel-

signori andare al servitio debono loro sempre nelle conventioni de la Lianza osservare.

(7) Item li prefatti signori da Misocho et tutti suoi heredi debano anchora tal prefatta signoria in Mexolzina con ogni lor castelli paesi et gente sempre in unione conservare, né vendere le artillierie, né in niun altro modo allienare, senza voluntade et consentimento delli prefatti signori Consilgieri et comunitade nella prefatta Ligha et li suoi heredi et successorij.

(8) Item il prefatto signore de Misocho et gente in Mexolcina in ogni luocho debano anchora esser debitori a dare la talgia del paese secondo il numero simile come altre Comunitade et lochi ne la prefatta Ligha.

(9) Item noi prenommati Henricho Epischopo Curiense similmente Noy Johane abbate da Monastier et Coradino de Marmel da Rozuno tutti tri prinzipali signori ne la prefatta Ligha di sopra et Jo Landrichterr da Mont al presente Landrichterr habiamo a noij et nostri successori et heredi nela presente confideratione riservatto il Sacro Romano Jmperio ogni obligatione votto et lighamo qual noij siamo debitori.

(10) Habiamo noij prenommati Henricho Epischopo curiense il nostro secreto per noi et li nostri ne la prefatta liga sigillato, et Noij Johane abbate di Monastiero con il mio sigillo per Noy et li nostri ne la prefatta Ligha sigillato, et Noy Coradino di Marmello da Rezuneo anchora il nostro sigillo per noi et nostri heredi et noy Johane Jacobo Triultio Conte di Misocho il nostro sigillo per noy et li nostri nella prefatta valle Mexolzina et io Giulio da Mont

ten tal museltzina, und ich Gili von mund zuo löwenberg, der zit landtrichter, von befelhnis wägen gmains punds och min aigen insigel alle offenlich lasen henken an disen brief; wir alle und unser nachkommen und erben war, stet zu halten, was obgeschriben stat. Geben am vierden tag im ogsten nach unsers hern geburd vierzehenhundert nüntzig und im sechsten jare.

da Lauenberg al presente Landrichter per comissione della Ligha generale anchora il mio proprio sigillo, tutti pubblicamente alla presente lettera facto attachare et Noy tutti et nostri eredi et sucessori dare locho et mantenere ciò che di sopra sta scritto.

Datta il 4 agosto 1496.

Traduzione in italiano moderno dell'atto di entrata del Moesano nella Lega Grigia del 4 agosto 1496

Noi Enrico, per grazia di Dio Vescovo di Coira, ecc., uno dei Capi nella Lega Superiore in Cruala¹, per causa della Signoria comperata dai de SACCO, e Noi Giovanni, Abate del monastero dei degnissima lode di Disentis, ed io Corradino de MARMELS di Rüzüns, tutti Capi della sopra nominata Lega, ed io Gilly von MONT di Löwenberg, presentemente Landrichter, e noi avvocati, consiglieri, autorità e tutte le comunità di tutti i luoghi della detta Lega, per una parte; e Noi Gian Giacomo TRIVULZIO, Cavaliere, Conte di Mesocco e Signore di Mesolcina ecc., per l'altra parte²: confessiamo e facciamo pubblicamente fede, con attestazione e vigore del presente atto, per noi e per tutti i nostri eredi e successori, che noi qui in modo vincolante colleghiamo, che noi ci siamo alleati, con buona volontà e ben ponderato animo, in una perpetua e durevole Confederazione, amichevolmente e buonamente, per maggior sicurezza, difesa e conservazione dei nostri paesi, genti, onore e beni, con matura considerazione e completo consiglio, in modo e forma come qui di seguito è contenuto:

1° che il detto Signor Gian Giacomo, Conte di Mesocco, aderisce alla suddetta Lega con tutti i suoi di Mesolcina, dalla pieve di Bellinzona, cioè dal riale di Lumino in su verso Mesocco, totalmente e nulla escluso, con obbligo e collegamento per una perpetua alleanza, in tempi perpetui, lui e i suoi eredi e successori, ad una del castello e fortezza di Mesocco, del palazzo e altri suoi castelli³, paesi e gente nella citata

¹ Il testo tedesco porta 'Churwahlen'. Ho tradotto con 'Cruala' che è la denominazione corrispondente che si trova nei documenti in italiano dell'epoca. *Cruala* (anche 'Cruara') è l'antica denominazione dei territori retoromanci della Diocesi di Coira (Churwalchen, Churwalhen): genericamente il termine indica la regione del Reno anteriore (Surselva).

² I cinque firmatari della Carta sono: 1. *Enrico von HEWEN*, Vescovo di Coira dal 1491 al 1505, morto a Strasburgo nel 1509; 2. *Giovanni SCHNAGG*, Abate del Monastero di Disentis dal 1464 al 1497; 3. *Corradino de MARMELS*, Signore di Rüzüns, morto circa nel 1511; 4. *Gilly von MONT*, Signore di Löwenberg, Landrichter reggente della Lega Grigia nel 1496; 5. *Gian Giacomo TRIVULZIO* (1441-1518), Signore di Mesolcina dal 1480 alla morte.

³ Oltre al castello di Mesocco e al palazzo di Roveredo, anche tutte le altri torri e castelli del Moesano appartennero prima ai de SACCO e poi ai TRIVULZIO.

Valle, in ogni guisa e forma, come dichiara la Carta dell'alleanza⁴ e in ogni ragione, come noi nominati Signori e Comunità, secondo il tenore della suddetta Carta di alleanza, ossia che siamo insieme collegati e confederati, niente eccettuato, perché il detto Signor Gian Giacomo, Conte di Mesocco, ed i suoi della Val Mesolcina, hanno giurato con le mani levate corporalmente a Dio e ai Santi, per loro e per tutti i loro discendenti e successori, di avere per rato, fermo e valido, nonché di mantenere fedelmente senza alcuna contraddizione, tale sopra nominata alleanza e tutto ciò che in essa è contenuto.

2° ancora qui dentro si è convenuto e chiaramente specificato che quando un Signore della Mesolcina morirà – cosa che Dio per la sua umanità voglia lungamente posticipare – i suoi eredi e successori che terranno e possiederanno la detta Signoria di Mesolcina, dovranno essere debitori, giurare e lodare principalmente questa alleanza e ancora, quando lo faranno altri luoghi e comunità della Lega, che rinnoveranno e giureranno il tenore della Carta di Lega, anche loro di Mesolcina dovranno giurare e rinnovare, in ogni luogo e ogni volta che accadrà e che sarà necessario, senza alcuna contraddizione.

3° è ancora contenuto e specificato che il Signore di Mesolcina e ogni suo erede e successore dovrà avere ben provvisti con buone artiglierie, polvere da sparo, palle, munizioni e ogni altra materia a tale scopo il castello e fortezza di Mesocco⁵ e il palazzo, e questo per difesa. Inoltre le artiglierie il Signore di Mesocco dovrà condurle per tutto il territorio della Lega Superiore in occasione di una guerra o in caso di bisogno, in qualunque luogo si voglia. E similmente detto castello e palazzo in detta Valle debbano sempre avere la porta aperta per ogni bisogno della Lega Grigia, senza alcuna contraddizione.

In compenso la nominata Lega Superiore dovrà sempre difendere e garantire il citato Signore di Mesocco, i suoi castelli, palazzo, paesi e genti, in qualunque luogo della Val Mesolcina, come sta sopra scritto, cioè difendere, garantire e conservare come sé stessi, secondo il tenore della Carta di Lega.

4° è ancora convenuto che quando i Signori della Lega Grigia avessero bisogno dell'artiglieria e delle munizioni del Signore di Mesocco, potranno richiederle, con la condizione che ad uso terminato il tutto sia ritornato e restituito al castello di Mesocco.

5° I detti Signori della Mesolcina dovranno mantenere i loro castelli e palazzi in Val Mesolcina provvisti con sufficiente quantità di grano, qualora ciò dovesse abbiso-

⁴ La *Carta dell'alleanza* è la Carta della Lega Grigia, firmata e sigillata a Trun il 16 marzo 1424. Una traduzione in italiano di questa Carta tedesca venne eseguita dal notaio mesoccone Lazzaro BOVOLLINO nel 1535. L'ho pubblicata col testo tedesco a fronte e spiegazioni nei «Quaderni Grigionitaliani» del mese di aprile 1980 (La carta della Lega Grigia del 1424).

⁵ Per rendersi conto delle armi, munizioni e vettovaglie contenute nel castello di Mesocco si veda il mio articolo «Fonti per la storia del castello di Mesocco», pubblicato sui «Quaderni Grigionitaliani» dell'aprile 1988. Vi sono pubblicati gli inventari del castello del 1511 e 1517.

La messa a disposizione della potente artiglieria del castello di Mesocco per le necessità della Lega Grigia verrà collaudata ben presto: nel 1499 con la battaglia della Calven. Si vedano poi anche le Guerre di Musso contro Gian Giacomo de MEDICI detto il Medeghino (1525-26 e 1531-32) in cui fu impiegata questa artiglieria.

gnare alla Lega Grigia. Però tali forniture in caso di necessità dovranno essere pagate al prezzo del mercato, senza nessuna frode.

- 6° è ancora convenuto che se i Signori di Mesocco volessero andare al servizio di Principi o Signori stranieri lo potranno fare, ma dovranno sempre rispettare le condizioni dell'alleanza.
- 7° I detti Signori di Mesocco e tutti i loro eredi dovranno sempre conservare in unione e non vendere la Signoria di Mesolcina con tutti i suoi castelli, paesi e gente, né in alcun altro modo alienare senza la volontà e il consenso dei Signori, Consiglieri e Comuni della Lega, dei loro eredi e dei loro successori.
- 8° Il nominato Signore di Mesocco e la gente di Mesolcina dovranno ancora in ogni luogo versare la taglia ossia l'imposta del paese dovuta in base al numero degli abitanti, come tutte le altre comunità di Lega.
- 9° Inoltre noi prenominati Enrico Vescovo di Coira, Giovanni Abate di Disentis e Corradino di MARMELS da Rüzüns, tutti tre principali Signori nella nominata Lega Superiore, e io Landrichter reggente de MONT abbiamo, a nome nostro e dei nostri eredi e successori, riservato nella presente confederazione ogni obbligo, voto e legame relativo al Sacro Romano Impero, al quale noi siamo debitori, e ciò per vera, pubblica fede, ferma e valida sicurezza dei soprascritti capitoli e articoli.
- 10° Noi prenominati Enrico Vescovo di Coira abbiamo, per noi e i nostri della Lega, apposto il nostro sigillo segreto; e Noi Giovanni Abate di Disentis, per noi e i nostri della Lega, abbiamo apposto il nostro sigillo; e Noi Corradino de MARMELS da Rüzüns abbiamo apposto il nostro sigillo, per noi e i nostri della Lega; e noi Gian Giacomo TRIVULZIO, Conte di Mesocco, abbiamo apposto il nostro sigillo, per noi e i nostri nella detta Valle Mesolcina; ed io Gilly von MONT da Löwenberg, presentemente Landrichter della Lega Grigia, per generale commissione della Lega, ho apposto il mio proprio sigillo.
E noi tutti abbiamo apposto il sigillo pendulo a questo presente atto, pubblicamente, affinché noi tutti e i nostri eredi e successori abbiamo a dare luogo e a mantenere quanto sopra sta scritto.